



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 435

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo, Guadagnini, Scarabel e Dalla Libera *

NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 aprile 2019.

* Con nota del 2 maggio 2019, prot. 6434 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

Relazione:

Come noto l'articolo 1 commi 965 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021) così dispongono:

"965 Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista

dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto”.

In loro necessitata attuazione - ed al fine di non determinare le condizioni per la non erogazione alla Regione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - previa iniziativa e lavoro preparatorio condotto dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, come poi recepito dalla Conferenza delle Regioni, ed al fine di pervenire ad una proposta comune e condivisa da tutte le Regioni che, come noto, muovono da sistemi normativi significativamente differenziati, è stata conseguita intesa, in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019.

Si pone ora la esigenza, nel termine come inizialmente definito ed in fase di ridefinizione da parte dello Stato (come da impegni assunti in sede di Intesa medesima), di provvedere al recepimento nell'ordinamento regionale della Intesa e delle sue previsioni, così assicurando, per il tramite del rispetto della Intesa quale norma interposta, l'osservanza della disciplina statale in materia.

L'intervento normativo può essere ritenuto ascrivibile al più generale tema della cosiddetta “riduzione dei costi della politica”, in una ottica di risparmio della spesa derivante dall'esercizio delle pubbliche funzioni, ivi comprese quelle elettive.

Quanto sopra sulla scorta di una produzione legislativa comune a tutte le regioni e segnata da interventi, anche in parte oramai risalenti nel tempo, vuoi assunti nell'esercizio di propri autonomi titoli di competenza legislativa, quali la organizzazione amministrativa della regione e degli enti regionali e relativi organi e strutture, vuoi da interventi necessitati in recepimento ed attuazione dei vincoli posti dal legislatore statale, in forza del titolo di competenza al coordinamento della finanza pubblica e per il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Venendo più propriamente al tema della iniziativa legislativa in questione devono ricordarsi, quali momenti fra i più significativi del percorso della Regione del Veneto riguardante i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, i risalenti interventi del legislatore regionale nella prima decade degli anni 2000, contraddistinti in particolare da una progressiva rivalutazione della quota contributiva obbligatoria a carico del consigliere e da una ridefinizione dei requisiti di età per accedere all'assegno vitalizio; la legge regionale n. 42 del 2014 che in conformità al dettato dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legge convertito, n. 138 del 2011, con il quale era stato previsto il superamento definitivo del sistema dei vitalizi a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva con il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive, ha disposto la introduzione del relativo sistema e da ultimo la disciplina delle leggi regionali intervenute per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi, istitutive del cosiddetto “contributo di solidarietà” secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità, in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.

La presente iniziativa legislativa, in recepimento della Intesa e conformandosi ad essa, individua, con l'articolo 1, le finalità e l'ambito di applicazione, intervenendo sull'istituto degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature regionali e sul relativo istituto dell'assegno di reversibilità, per la loro rideterminazione a regime.

Gli articoli 2 e 3, recanti rispettivamente la disciplina della rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità e la disciplina della definizione del montante contributivo, articolano tale sistema, assumendo i criteri e i parametri di rideterminazione come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella intesa ivi compresa la tabella allegata alla legge come approvata dalla Conferenza delle Regioni.

Viene così recepito il metodo di calcolo definito nella nota metodologica, muovendo dalla considerazione degli assegni vitalizi in essere, nel loro importo lordo, ovvero senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente, rimanendo confermata la qualificazione giuridica degli assegni risultanti dalla rideterminazione quali assegni vitalizi (articolo 6).

Ne risulta un sistema ispirato a principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, propri della giurisprudenza costituzionale, quali principi generali della materia oggetto della intesa

La iniziativa legislativa determina così, in adesione a tali principi, le condizioni per assicurare la conformità alla Intesa, sia sotto il profilo del rispetto del tetto complessivo di spesa per gli assegni in erogazione alla data del 1 dicembre 2019 come definito ai sensi della lettera c) del testo di intesa medesimo, sia disponendo che l'ammontare di ciascun assegno vitalizio spettante, a seguito della rideterminazione, non possa comunque superare l'importo previsto a legislazione vigente e così consentendo di conseguire le finalità di risparmio di spesa previsti dalla norma, nell'ambito di una armonizzazione delle discipline regionali sulla materia.

Ovviamente alla decorrenza di effetti della nuova disciplina, cesseranno di produrre ogni effetto (articolo 4) le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi come definite, da ultimo, dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

Completano la disciplina la previsione della norma finanziaria (articolo 5), di entrata in vigore e decorrenza di effetti della nuova disciplina (articolo 7) e la, richiesta, specifica previsione di comunicazione della legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (articolo 8).

NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

Art. 2 - Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.

3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base della Tabella A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.

7. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo

INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2.

9. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 3 - Montante contributivo.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consigliere come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base imponibile, come vigente alla data dell'ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale quota si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l'anno di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell'ultimo giorno della nona legislatura.

6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

9. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.

10. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.

11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4 - Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

1. La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi” è abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 - Norma finale.

1. L'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1 ° dicembre 2019.

Art. 8 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	5
Art. 2 - Rideterminazione.	5
Art. 3 - Montante contributivo.	6
Art. 4 - Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.	7
Art. 5 - Norma finanziaria.	7
Art. 6 - Norma finale.	7
Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti.	7
Art. 8 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ...	7



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 435 RELATIVO A:

**NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E
DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4**

ALLEGATO A

Allegato A)

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%